



ASSTRI



ASSOMARE



Roma, 29 Novembre 2012

**NOR12308
SM**

Oggetto: Accesso alla professione Scadenza del 4 Dicembre 2012

Facendo seguito alla precedente comunicazione in tema, del 7 Settembre 2012 (NOR12238), ricordiamo che le imprese che, alla data del 4 Dicembre 2011, erano titolari di iscrizione piena all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (avendo dimostrato, a quella data, i requisiti dell'onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria), hanno tempo fino

al 4 Dicembre 2012

per comprovare il requisito dello stabilimento e, contestualmente, richiedere l'autorizzazione all'esercizio della professione; infatti, a queste imprese, la circolare del Ministero dei Trasporti del 30 Aprile 2012 ha concesso 6 mesi di tempo in più rispetto alle altre, per mettersi in regola con questo nuovo requisito.

Pertanto, entro questa scadenza, le aziende interessate dall'obbligo devono attivarsi presso l'Ufficio competente della motorizzazione civile dove hanno la sede principale, presentando:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista all'allegato A al Decreto dirigenziale del 25 Gennaio 2012 sullo stabilimento nonché, in caso di appartenenza a cooperative o consorzi, quella di cui all'allegato B dello stesso Decreto;
- la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione allegata alla circolare ministeriale del 9 Febbraio (allegato 1), tenuto conto che, attualmente, queste imprese risultano iscritte in via provvisoria al Registro elettronico nazionale, in attesa che dimostrino il requisito dello stabilimento.

I documenti prima indicati sono già stati messi a disposizione degli interessati, in formato word, in allegato alla circolare Conftrasporto NOR12238 del 7 Settembre scorso e, per comodità di consultazione, vengono allegati anche a questa circolare.

In tutti i casi in cui all'impresa fosse chiesto di dimostrare la capacità finanziaria ai sensi delle nuove disposizioni del Regolamento U.E 1071/2009 e del decreto ministeriale di recepimento del 25 Novembre 2011, ricordiamo che la circolare del Ministero dei Trasporti del 26 Novembre u.s (commentata con la circolare Conftrasporto NOR12307 del 28 Novembre u.s) ha previsto che, in via transitoria, questa dimostrazione può essere offerta anche con l'attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale, previamente convalidata dalla compagnia assicurativa.

La mancata dimostrazione dello stabilimento entro la data del 4 Dicembre 2012, comporterà l'avvio, nei confronti dell'impresa interessata, della procedura prevista dall'art. 13 del Regolamento comunitario sopraindicato, con conseguente sospensione o ritiro dell'autorizzazione all'esercizio della professione e definitiva cancellazione dal R.E.N.

Inoltre, con una circolare del 28 Novembre, la Divisione 4 (autotrasporto di merci in ambito comunitario) della Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti ha affermato che le licenze comunitarie, le autorizzazioni CEMT e quelle al trasporto con i Paesi extra U.E saranno rilasciate solamente alle imprese che, alla data del 4 Dicembre p.v:

- o hanno già ottenuto l'autorizzazione definitiva all'esercizio della professione;
- oppure, hanno presentato la documentazione relativa alla dimostrazione dello stabilimento, unitamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio della professione.

Cordiali saluti.